

Cod. I2/P2  
Cod. SLM / grProtocollo Generale (Uscita)  
cnapperm – aoo\_generale**Prot.: 0000223**

Circolare n. 20

**Data: 21/02/2019**Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
**LORO SEDI**

**Oggetto:** Attività di contrasto su appalti pubblici: gli strumenti messi a disposizione dall'ANAC.

---

Sono pervenute segnalazioni secondo cui il nuovo Regolamento che disciplina il procedimento per il rilascio dei pareri di precontenzioso ai sensi dell'art. 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato sulla GURI 26 gennaio 2019, n. 22, avrebbe precluso agli Ordini e al Consiglio Nazionale la possibilità di presentare istanze di parere di precontenzioso, nell'interesse della categoria.

Occorre, in primo luogo, chiarire che il nuovo regolamento ANAC sul precontenzioso ex art. 211, comma 1, è in linea con il testo del Codice dei Contratti, ove si prevede che la richiesta di parere avvenga *“su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti”*, ed è stato modificato a seguito delle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato nei pareri della Commissione speciale n. 1632 del 26 giugno 2018 e n. 2781 del 28 novembre 2018.

Appare inoltre utile ricordare che, ad oggi, sono vigenti altri tre strumenti utili per denunciare le procedure di gara e gli appalti illeciti e irregolari. Più precisamente:

1. con il regolamento ANAC sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (in GURI n. 164 del 17.7.2018) *“ogni altra amministrazione o autorità pubblica”* (art 11, comma 3, lett. d del Regolamento) – e pertanto anche l'Ordine territoriale – può proporre all'ANAC di impugnare innanzi al giudice amministrativo gli atti delle stazioni appaltanti viziati da gravi violazioni delle norme in materia di contratti pubblici.

Tali violazioni sono quelle indicate all'art. 6 del regolamento, ovvero:

- a) affidamento di contratti pubblici senza previa pubblicazione di bando o avviso nella GUUE, nella GURI, sul profilo di committente della stazione appaltante;
- b) affidamento mediante procedura diversa da quella aperta e ristretta fuori dai casi consentiti e quando questo abbia determinato l'omissione di bando o avviso ovvero l'irregolare utilizzo dell'avviso di pre-informazione;





- c) atto afferente a rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
- d) modifica sostanziale del contratto che avrebbe richiesto una nuova procedura di gara ai sensi degli articoli 106 e 175 del Codice;
- e) mancata o illegittima esclusione di un concorrente nei casi previsti dall'art. 80 e dall'art. 83, comma 1, del Codice;
- f) contratto affidato in presenza di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati;
- g) mancata risoluzione del contratto nei casi di cui all'art. 108, comma 2 del Codice;
- h) bando o altro atto indittivo di procedure ad evidenza pubblica che contenga clausole o misure ingiustificatamente restrittive della partecipazione e, più in generale, della concorrenza.

L'ANAC, a seguito di tale segnalazione, può impugnare bandi, avvisi, atti di programmazione, capitolati speciali di appalto, bandi-tipo, atti d'indirizzo e direttive che stabiliscono modalità partecipative alle procedure di gara, delibere a contrarre, ammissioni ed esclusioni dell'operatore economico dalla gara, aggiudicazioni, validazioni e approvazioni della progettazione, nomine del RUP, nomine della commissione giudicatrice, atti afferenti a rinnovo tacito, provvedimenti applicativi della clausola revisione prezzi e dell'adeguamento dei prezzi, autorizzazioni del Responsabile del procedimento e/o approvazioni di varianti o modifiche, affidamenti di lavori, servizi o forniture supplementari;

2. un secondo strumento utile è il Regolamento ANAC sull'esercizio delle attività di vigilanza in materia di contratti pubblici (in GURI n. 241 del 16.10.2018) secondo cui *"ogni altra amministrazione o autorità pubblica"* (art 4 comma 3 lett d regolamento) – e pertanto anche l'Ordine territoriale – può chiedere all'ANAC l'attivazione del servizio ispettivo, a seguito di segnalazione.

La segnalazione potrà avere ad oggetto le materie deputate all'ANAC in tema di vigilanza e di verifiche del servizio ispettivo ai sensi dell'art. 213, comma 3, lettere a), b), g) del Codice, ovvero sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice; per garantire l'economicità dell'esecuzione dei contratti pubblici e accertare che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario; per vigilare sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie e per operare un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile;

3. un terzo strumento utile è il regolamento ANAC per l'esercizio della funzione consultiva svolta dalla Autorità medesima ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs. 50/2016 e al di fuori dei casi previsti dall'art. 211 del Codice (in GURI n.295 del 20.12.2018).

In tali casi, potrà essere presentata richiesta di parere in materia di contratti pubblici da parte dei *"soggetti portatori di interessi collettivi"* (art 3, comma 1, lett f del Regolamento), in materia di *"problematiche interpretative e attuative del Codice"* (art. 2, comma 1 del Regolamento).



Tali tre strumenti, con efficacia differenziata (più evidente nei primi due) consentono agli Ordini territoriali, che rientrano a pieno titolo tra le Pubbliche Amministrazioni, di poter porre azioni di contrasto tese alla regolarità degli appalti pubblici.

Si segnala che per l'esercizio della funzione ispettiva, l'ANAC prevede la possibilità di utilizzo di fac-simili, disponibili all'indirizzo

[https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/\\_Atto?id=9ab603c30a7780425f5f49cca20c2612](https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=9ab603c30a7780425f5f49cca20c2612)

e, allo stesso modo, esiste un facsimile per la richiesta di parere per l'esercizio della funzione consultiva, disponibile all'indirizzo

[https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/\\_Atto?id=a87aa4590a77804263e2a28c94ab54c6](https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=a87aa4590a77804263e2a28c94ab54c6).

L'utilizzo di tali fac-simili non è obbligatorio, ma se ne suggerisce l'uso. In ogni caso, l'istanza all'ANAC dovrà contenere comunque degli elementi formali per una corretta individuazione della questione (a titolo esemplificativo, soggetto proponente, amministrazione appaltante, oggetto del contratto e CIG, se presente, indicazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione, vizi dell'atto contestato o violazioni riscontrate).

Il Consiglio Nazionale, anche attraverso l'ONSAI, proseguirà a svolgere azioni di supporto agli Ordini per poter consentire, in ambito territoriale, il rispetto delle regole negli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria.

Cordiali saluti.

*Il Responsabile del  
Dipartimento Lavori Pubblici  
(Arch. Salvatore La Mendola)*

*Il Consigliere Segretario  
(arch. Fabrizio Pistolesi)*

*Il Presidente  
(arch. Giuseppe Cappochin)*